



CITTADINANZA ATTIVA ONLUS - SEDE NAZIONALE
VIA CEREA TE 6 - 00183 ROMA
TEL.: +39 06367181 - FAX: +39 0636718333
WWW.CITTADINANZA ATTIVA.IT

Ciò premesso

Cittadinanzattiva propone una revisione al Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni del regolamento (UE) N. 181/2011 che modifica il regolamento (CE) N. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

In particolare, la proposta di revisione riguarda l'art. 3 comma 3 del già citato Regolamento che recita <<il reclamo all'Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all'impresa o se presentato, qualora non sia inutilmente decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del reclamo all'impresa>>.

Preso atto che

- il decreto legislativo 169/2014 recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevede all'art. 17 che <<il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500>>;
- il Regolamento n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus stabilisce all'art. 27 che <<[...] Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo>>;
- l'attesa di 90 giorni senza risposta da parte del consumatore per l'inoltro del reclamo all'Autorità di settore è considerato un tempo eccessivo che rischia di vanificare la validità e l'importanza dello strumento stesso e di edulcorare il potere sanzionatorio dell'Autorità stessa in merito a questa criticità, anche in considerazione del fatto che sono previsti 30 giorni per una <<notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame>> dall'art. 27 del regolamento 181/2011;
- nel caso del settore ferroviario, il regolamento sanzionatorio trova un'attuazione più congeniale alla fattiva possibilità di utilizzo dello strumento del reclamo di seconda istanza da parte del consumatore. Infatti, il comma 3 dell'art. 3 del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, stabilisce quanto segue <<Il reclamo all'Autorità è



CITTADINANZATTIVA ONLUS - SEDE NAZIONALE
VIA CEREA TE 6 - 00183 ROMA
TEL.: +39 06367181 - FAX: +39 0636718333
WWW.CITTADINANZATTIVA.IT

improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all'impresa ferroviaria [...] o qualora non siano inutilmente decorsi i termini di trenta giorni o, in casi giustificati, di tre mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito del reclamo all'impresa>>, lì dove l' art.27 co. 2 del Regolamento 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario prevede che <<[...] entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta>>.

In sintesi, tale regolamento sanzionatorio consente l'invio del reclamo all'Autorità di settore passati 30 giorni dall'invio del reclamo al vettore, tempo più congruo e che rende più praticabile questa opzione di tutela ulteriore per il cittadino, sebbene, anche in questo caso, siano previsti 90 giorni in casi motivati (ma non considerati come il termine necessario da rispettare per rendere procedibile il reclamo, diversamente da quanto accade nel caso del trasporto su autobus)

si richiede che

ai fini dell'invio del reclamo all'Autorità di Regolazione dei trasporti, si ritenga sufficiente il termine di **30 giorni di mancata risposta** da parte dell'azienda e non di 90 essendo quest'ultimo un termine disincentivante nell'utilizzo dello strumento ed essendo previsto dal Regolamento 181/2011 il termine di un mese per la notifica al passeggero di accoglimento, respingimento o pratica ancora in esame.

La richiesta di Cittadinanzattiva è che, in caso di nessuna risposta entro i 30 giorni, come previsto da Regolamento, il cittadino possa già rivolgersi all'Autorità inoltrando il proprio reclamo.

Per Cittadinanzattiva

Cinzia Pollio c.pollio@cittadinanzattiva.it

Tina Napoli t.napoli@cittadinanzattiva.it